REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 20/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di MANCONI Marco, nato a La Maddalena (SS) il 15/08/1973 ed ivi residente in via Principe Amedeo nr. 99, C.F. MNCMRC73M15E425I, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Carlo MONTELLA (C.F. MNTLCR64E15I452R - pec avv.lucamontella@pec.giuffre.it) e Gianluca CATALDI (C.F. CTLGLC74D26E425J - pec gianluca.cataldi@pec.it), presso lo studio dei quali in La Maddalena, Piazza Garibaldi n. 7, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 18 ottobre 2023, iscritto al n. 26038 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, e l'Avvocato Gianluca CATALDI per il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Marco MANCONI per vederlo condannare al pagamento a favore del Ministero dell'Interno della somma di euro 6.752,98 (seimilasettecentocinquantadue/novantotto centesimi) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione (prot. n. 63612/2023 del 7.04.2023), trasmessa dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Olbia, di un presunto danno erariale in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, emerso a seguito di accertamenti nei confronti dell'impresa "C.N.F. S.r.l. a socio unico", esercente l'attività di riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto, per contrastare il sommerso da lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del decreto legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) e dell'art. 33 della legge n. 183/2010.

Nella segnalazione si precisa che il sig. MANCONI svolgeva lavoro subordinato nella suindicata impresa senza il perfezionamento di apposito contratto di lavoro e in mancanza delle relative comunicazioni Uni. Lav.

Come attestato con nota n. 4180 del 7 marzo 2023 firmata dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, acquisita nel corso dell'istruttoria, il sig. MANCONI è un dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Secondo l'Ufficio inquirente non potrebbe, pertanto, dubitarsi dell'esistenza del rapporto di servizio con la p.a. e, quindi, del danno arrecato dallo stesso al Ministero dell'Interno con lo svolgimento di incarichi *extra* ufficio non

autorizzati, come operaio generico a favore della società predetta, e la percezione del relativo compenso nel corso dell'anno 2022, in violazione dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale circostanza sarebbe provata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti nel cantiere nautico, dalle quali sarebbe emerso che il sig. FRESI Michele, nella sua qualità di legale rappresentante della "C.N.F. S.r.l. a socio unico", avrebbe conferito incarichi al sig. MANCONI non compresi nei compiti e doveri d'ufficio e in assenza della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, come confermato nella predetta nota n. 4180 del 7/03/2023 del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari.

Inoltre, lo stesso MANCONI ha dichiarato alla Guardia di Finanza di essere sprovvisto di contratto di lavoro, di lavorare per la "C.N.F. S.r.l." a partire dai primi giorni di gennaio 2022, di svolgere mansioni di operaio generico per 3 (tre) giorni alla settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

In mancanza di documenti contabili dai quali ricavare la quantificazione della corresponsione di emolumenti al sig. MANCONI, la Procura ha proceduto al calcolo sulla base del periodo di lavoro del suddetto dipendente pubblico presso il cantiere nautico della C.N.F. S.r.l. dal 10/01/2022 al 12/12/2022 per 3 giorni di lavoro a settimana di 6 ore ciascuno, prendendo a base l'emolumento orario lordo corrisposto al lavoratore con mansioni analoghe (THIAM El Hadj - operaio generico) pari a euro 7,81595, rilevato dalla busta paga dello stesso. La quantificazione degli emolumenti lordi corrisposti in base alle ore lavoro effettuate dal 10/01/2022 (data di inizio della collaborazione, desunta tenendo in considerazione le festività di inizio anno)

al 12/12/2022 (data dell'intervento della Guardia di Finanza) è pari a euro 6.752,98, come dettagliatamente illustrato nell'atto di citazione.

Ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, il P.M. ha proceduto alla notifica dell'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del codice di giustizia contabile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del sig. MANCONI, che non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto di essere sentito.

La Procura ha, conseguentemente, emesso l'atto di citazione per il danno erariale, nel quale ha precisato che l'attività extralavorativa svolta dal convenuto si pone in violazione dell'obbligo di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) e del conseguente regime di incompatibilità disciplinato dall'art. 60 del DPR n. 3/1957, che prevede il divieto per il pubblico dipendente di assumere impieghi alle dipendenze di privati. La violazione del regime di esclusività della prestazione lavorativa da parte dello stesso avrebbe determinato un pregiudizio patrimoniale derivante dal reiterato svolgimento dell'attività ritenuta dal legislatore assolutamente incompatibile.

La quantificazione di tale pregiudizio è stata effettuata tenendo conto degli stipendi percepiti dal convenuto, in costanza della situazione di incompatibilità assoluta e, dunque, in reiterata violazione del dovere di esclusività, determinando un danno pari a euro 6.752,98, da computarsi al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n.

13/2021/SR/QM/SEZ).

Secondo l'Ufficio requirente, la condotta del sig. MANCONI sarebbe connotata dall'elemento psicologico del dolo. Il disvelamento del danno, e la sua conoscibilità oggettiva nelle sue componenti essenziali, è avvenuto solo grazie alle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, compendiate nella suddetta segnalazione del 7/04/2023 pervenuta alla Procura attrice il 18/04/2023. A tale momento, pertanto, deve essere ancorato l'esordio del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94, attuativo, sul punto, del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.

Il sig. Marco MANCONI si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Luca Carlo MONTELLA e Gianluca CATALDI con memoria depositata il 22 ottobre 2024, nella quale preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce l'omessa notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., che risulterebbe notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre il convenuto non avrebbe rinvenuto l'avviso del deposito presso la casa comunale affisso alla porta della propria abitazione, e non avrebbe ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel merito della contestazione, la difesa ha dedotto che il sig. MANCONI non avrebbe commesso alcun illecito, non avendo mai prestato attività lavorativa retribuita in favore di CNF S.r.l., inoltre non ha ricevuto alcun documento proveniente dalla Guardia di Finanza e non è mai stato destinatario di alcun verbale di contestazione. Di conseguenza, il sig. MANCONI non avrebbe mai potuto interloquire, né impugnare alcun atto ispettivo o di accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, poiché mai notificatogli.

Già solo per tale ragione non potrebbe considerarsi quale elemento di prova,

ai fini dell'accertamento della sussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare, l'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giacché non ha visto quale destinatario il convenuto, il quale frequentava assiduamente il cantiere, coadiuvando le attività dello stesso, per sole ed esclusive ragioni di amicizia pluriennale con l'amministratore della società proprietaria del cantiere. Di fronte alle richieste del sig. MANCONI di compiere accertamenti (in data 14.02.2023 comunicazione PEC alla Guardia di Finanza di Palau, Olbia e Sassari e in data 27.04.2023 ulteriore comunicazione PEC di sollecito, entrambe rimaste prive di riscontro), la Guardia di Finanza non vi ha proceduto, nonostante avesse tutti gli strumenti, compreso il redditometro, per accertare quanto richiesto dal convenuto, al fine di stabilire se vi fosse un tenore di vita superiore rispetto alle sue capacità reddituali derivanti dalla attività lavorativa di Vigile del Fuoco.

Nella memoria si eccepisce, pertanto, l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro alle dipendenze di CNF S.r.l. e, quindi, l'instaurazione di un rapporto di lavoro "in nero", così come si contesta che il sig. MANCONI abbia percepito somme di denaro a titolo di retribuzione dalla Società, difettando in assoluto qualunque prova, principio di prova o indizio che faccia presumere che lo stesso fosse retribuito da CNF S.r.l.

Secondo la difesa, poiché la contestazione di lavoro "in nero" deriva da un accertamento ispettivo, l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro rimarrebbe in capo agli agenti accertatori, i quali avrebbero dovuto dimostrare, non solo la sussistenza di una prestazione lavorativa, ma anche che questa venisse retribuita. In assenza della prova della retribuzione non potrebbe considerarsi accertato il rapporto di lavoro e il danno di cui si chiede

il ristoro con il presente giudizio. La prova negativa non può essere fornita dal sig. MANCONI il quale ha tentato, invano, di far accertare la veridicità dell'assunto secondo il quale non avesse mai percepito alcuna forma di retribuzione.

Secondo la prospettazione difensiva, non percependo alcuna forma di retribuzione, il convenuto ha sempre ritenuto di agire nel rispetto delle regole dettate in materia di incompatibilità e senza pregiudizio del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il sig. MANCONI è Vigile del Fuoco dal 29.12.2008 e si è sempre distinto per avere tenuto una condotta impeccabile e connotata dal rispetto delle regole morali e di condotta. Non ha mai subito alcun tipo di richiamo, neppure verbale, né mai è stato fatto oggetto di segnalazioni o note caratteristiche negative.

Si dovrebbe tenere conto, altresì, dell'elemento psicologico al fine di escludere o, comunque, affievolire eventuali responsabilità del sig. MANCONI, che svolgeva attività gratuita nell'assoluta convinzione di non arrecare alcun danno e/o pregiudizio alla propria Amministrazione; né aveva consapevolezza di dover richiedere l'autorizzazione al proprio Ministero, proprio in ragione della gratuità.

Nella memoria si evidenzia, inoltre, che la buona fede del convenuto emergerebbe dalle dichiarazioni spontanee rilasciate alla Guardia di Finanza al momento del primo accesso ispettivo, allorquando lui stesso ha riferito la frequenza con la quale si recava in cantiere. Peraltro, è stato sentito per primo, alle ore 10.15, nella totale inconsapevolezza che successivamente sarebbero stati sentiti altri soggetti. Ciò in quanto riteneva che la prestazione a titolo gratuito non costituisse illecito amministrativo. In conclusione, si ribadisce

che non vi è stata mai una assenza ingiustificata, mai un ritardo, mai un richiamo, neppure verbale, e si chiede che, esclusa la sussistenza di responsabilità del convenuto in ordine ai fatti ascritti e accertata la totale assenza di elementi probatori atti a dimostrare la percezione di stipendi, sui quali si fonda la quantificazione del danno, la Corte rigetti la domanda risarcitoria così come formulata e quantificata; con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfettario.

All'udienza del 16 gennaio 2025 il P.M., in ordine all'omessa notifica dell'invito a dedurre eccepita dalla difesa, ha precisato che l'invito è stato notificato e che la relata di notifica contenente l'attestazione di tutti gli incombenti relativi all'avvenuta notifica fa prova fino a querela di falso.

Nel merito, il P.M. ha precisato che la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa contrasta con quanto dichiarato dallo stesso convenuto, il quale ha riferito di lavorare come operaio generico per tre volte alla settimana dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 secondo le direttive impartite dal datore di lavoro, circostanze che smentiscono l'asserita spontaneità, occasionalità e liberalità dell'attività svolta dal convenuto.

La Procura ha sottolineato che le norme di cui all'art. 53 commi 7 e 7 bis del D.lgs. n. 165/2001 hanno una chiara finalità dissuasiva e sono a presidio del dovere di esclusività posto in capo ai dipendenti della P.A. dalla Costituzione; si tratta di norme che prescindono dall'effettiva percezione di una retribuzione, poiché il presupposto dell'obbligo restitutorio è individuabile esclusivamente nell'assenza di autorizzazioni e nell'espletamento dell'incarico, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 26/2019 e dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n.

4852/2021.

La Procura ha precisato che nel mese di aprile 2024 il Ministero dell'interno ha comunicato di aver avviato le attività volte al recupero delle somme oggetto del mancato riversamento, provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme predette in data 21 agosto 2024, tuttavia al momento il danno non risulta essere stato recuperato neppure parzialmente.

Pertanto, il P.M. ha insistito per la condanna del convenuto come in citazione.

L'Avvocato CATALDI, preliminarmente e pregiudizialmente, ha eccepito l'omessa notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., che risulterebbe notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre il convenuto non ha rinvenuto l'avviso del deposito presso la casa comunale affisso alla porta della propria abitazione e non ha ricevuto la raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel merito della contestazione, il difensore ha ribadito che il MANCONI non ha commesso alcun illecito, non avendo mai prestato attività lavorativa retribuita in favore di CNF S.r.l., e che non ha alcun documento proveniente dalla Guardia di Finanza, né è mai stato destinatario di alcun verbale di contestazione. Il MANCONI non ha mai potuto interloquire né impugnare alcun atto ispettivo o di accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, poiché mai notificatogli. Secondo la difesa, per tale ragione non potrà considerarsi quale elemento di prova, ai fini dell'accertamento della sussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare, l'attività svolta dalla Guardia di Finanza, giacché non ha visto quale destinatario il convenuto.

Secondo la difesa, il sig. MANCONI ha appreso l'unica notizia informale dall'amministratore di CNF S.r.l. alla fine del mese di gennaio 2023, allorquando la Guardia di Finanza, Tenenza di Palau, a seguito di un

sopralluogo presso il Cantiere Navale gestito dalla società, ha notificato (sempre e solo a C.N.F. S.r.l.) un verbale di accertamento contestando la presenza del MANCONI, segnalato da un esposto anonimo, quale lavoratore dipendente in nero. Poiché, ad avviso della difesa, la contestazione era infondata e non veritiera, il convenuto, in data 14.02.2023, ha inviato una comunicazione PEC domandando, nei propri confronti, accertamenti fiscali e patrimoniali volti a verificare la sussistenza o meno di eventuali introiti economici diversi e ulteriori rispetto al reddito derivante dall'impiego di Vigile del Fuoco; questa, però, rimaneva priva di riscontro.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il difensore ha ribadito che il suo assistito non sapeva di non poter prestare attività a titolo gratuito.

L'Avvocato CATALDI, infine, ha osservato che la commisurazione del danno adottata dalla Procura si basa su una retribuzione mai percepita dal convenuto e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni contenute nella memoria, ossia rigetto della domanda attorea o riduzione dell'importo.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione, preliminarmente, osserva che non merita accoglimento l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'invito a dedurre, considerato che agli atti vi è la prova che la stessa sia avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Nel merito, la domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che vengono di seguito specificati.

L'articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha stabilito che "*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti*

o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Le modifiche normative introdotte con l'art. 1, comma 42, della legge del 6 novembre 2012, n. 190, hanno previsto, in capo all'amministrazione, la verifica dell'insussistenza di *situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*, statuendo poi, al comma 7 bis, che *l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.*

Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.

La disposizione, nel suo complesso, ha lo scopo di salvaguardare il corretto espletamento delle funzioni attinenti al rapporto di servizio e, con esso, il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione, in ossequio al principio costituzionale che vuole i pubblici impiegati *al servizio esclusivo della Nazione* (cfr. articolo 98 Cost.).

Per tale peculiare aspetto i doveri di esclusività che connotano il pubblico impiego scontano divieti e cautele di norma assenti nei rapporti di diritto

privato (il codice civile, all'art. 2105, limita il divieto alle attività extralavorative svolte in concorrenza con il datore di lavoro), presenti da lungo tempo nell'ordinamento, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, e gradati in ragione della potenziale situazione di conflitto, che potrebbe pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, prudentemente valutata dallo stesso legislatore.

La necessità di una previa autorizzazione risponde alla medesima logica di garantire il corretto, imparziale e puntuale espletamento della prestazione dovuta dal lavoratore alla P.A., e consente a quest'ultima di poter verificare, oltre al possibile, ancorché ipotetico o potenziale, conflitto di interessi, la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza.

Nel caso in esame, deve affermarsi che dall'esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso della colpevolezza del convenuto che, non solo non ha fornito la prova di avere richiesto le autorizzazioni mancanti, ma ha dichiarato di ritenere che non fosse tenuto a chiederle, in quanto avrebbe svolto attività a titolo gratuito.

Le risultanze di tale quadro "costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici", anche "in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110),

Orbene, la circostanza che la prestazione fosse a titolo gratuito appare al

Collegio non credibile, in quanto il sig. MANCONI svolgeva regolarmente attività lavorativa secondo un orario prestabilito in determinati giorni della settimana e con una mansione definita, per ben 864 ore nel periodo preso in considerazione dalla Guardia di Finanza.

Non è ipotizzabile, quindi, che per questo lavoro non ricevesse alcuna retribuzione.

Inoltre, la difesa erra nel confondere il procedimento nei confronti della Società interessata da parte della Guardia di Finanza, e le eventuali sanzioni che da esso potranno scaturire per avere utilizzato lavoratori "in nero", con il presente giudizio per il danno erariale, che deriva dal mancato riversamento delle somme percepite in mancanza di autorizzazione, ai sensi delle norme sopra richiamate. Si tratta, infatti, di fattispecie completamente diverse e normativamente previste per fini differenti.

Rimane, dunque, innegabilmente acclarato che il sig. MANCONI ha svolto attività professionale diversa, e non autorizzata, mentre era alle dipendenze del Ministero dell'Interno come Vigile del fuoco.

Da ciò discende l'obbligo di riversare quanto percepito *contra legem*, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma attribuendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extra-istituzionale in termini di conflitto di interesse, dovendosi privilegiare il proficuo svolgimento di quello principale e l'adeguata destinazione di energie lavorative al rapporto pubblico. L'obbligo del versamento si configura quindi come una particolare sanzione *ex lege* volta a rafforzare la fedeltà del pubblico dipendente (cfr. Sezione Terza Appello n. 75

del 20 aprile 2020, che richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 26/QM del 31/07/2019).

Sotto il profilo soggettivo, la condotta del convenuto appare caratterizzata dal dolo, considerate le modalità della prestazione lavorativa, reiterata nel tempo e con le caratteristiche del lavoro subordinato.

Con riferimento alla determinazione del *quantum* di danno, la Procura ha calcolato l'importo per analogia con la retribuzione di altro soggetto che svolgeva presumibilmente mansioni analoghe a quelle del sig. MANCONI, "da computarsi al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile".

Tuttavia, il Collegio osserva che tale ricostruzione non tiene nella dovuta considerazione il fatto che il convenuto lavorava "in nero", in base a un rapporto di amicizia con il titolare della Società, il quale non versava contributi, né imposte per tale prestazione.

Il compenso percepito dal sig. MANCONI era, quindi, sicuramente inferiore a quello indicato in citazione e può essere quantificato equitativamente in 5.000 euro.

Conclusivamente, il danno erariale, come sopra quantificato, va ascritto al sig. Marco MANCONI.

Sulla somma relativa al danno patrimoniale è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (ossia dal 12 dicembre 2022 data di cessazione della condotta lesiva) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono

altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** Marco MANCONI a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero dell'Interno, la somma di **euro 5.000,00** (diconsi euro cinquemila/00) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **260,42** (diconsi euro duecentosessanta/42).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/02/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus